

Disturbi Specifici di Apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010, n° 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.

Bisogni Educativi Speciali

L'espressione "**Bisogni Educativi Speciali**" (**BES**) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". L'utilizzo dell'acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. All'interno dell'area dei BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

1. della disabilità;
 2. dei disturbi evolutivi specifici, dei cosiddetti DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e
 3. dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
- Il diritto allo studio degli Alunni con disabilità si realizza attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
 - La Legge [104/92](#) riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
 - Fondamentali sono i **GLI ("Gruppi di lavoro per l'inclusione")**, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dal personale ATA, dagli Assistenti Specialistici, dai genitori e dal personale sanitario). E i GLHO, che perseguono la finalità di mettere a punto, tra l'altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell'alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.

- La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione viene rilasciata da "organismo collegiale" appartenente al SSN, che deve indicare l'eventuale particolare gravità della patologia. A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Tale modello potenzia la cultura dell'inclusione anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. Infatti il diritto all'istruzione delle persone con disabilità deve essere attuato senza discriminazioni e su base di pari opportunità, garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:
- (a) **al pieno sviluppo del potenziale umano**, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, **della propria personalità, dei talenti e della creatività**, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione **di partecipare effettivamente a una società libera**" (Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Unione Europea il 23-12-2010)

L'alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell'alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno, un insegnante "specialista", dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.

- **Il PEI** il Piano Educativo Individualizzato, insieme alla Diagnosi Funzione (DF), al Profilo Dinamico Funzionale (PDF), è lo strumento necessario alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità, poiché descrive le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità e sulla base di queste definisce adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento. L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione(art. 9 [dpr 122/2009](#)).
- **Per DSA** (disturbi evolutivi specifici") intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Tutte queste differenti problematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante specializzato per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa degli alunni DSA in quanto devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità, attraverso la personalizzazione dei

percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, con un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che preveda adeguamenti alla progettazione curricolare, strumenti compensativi e misure dispensative, per ciascuna materia disciplinare, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.

Solo se questi disturbi presentano un quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie - si può richiedere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

- **All'Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico**, culturale appartengono gli alunni che presentano tali difficoltà sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate per i DSA. In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario, essendo misure transitorie.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

- **Il PDP** è uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti, che si può adottare per tutti gli alunni con BES, da condividere con le famiglie e che ha la funzione di documentare le strategie di intervento programmate. Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.